

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1775 DELLA COMMISSIONE**del 25 novembre 2020****che permette ai Paesi Bassi di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale***[notificata con il numero C(2020) 8052]***(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 sono iscritti i principi attivi che presentano un profilo più favorevole dal punto di vista ambientale o della salute umana o animale. I prodotti contenenti tali principi attivi possono pertanto essere autorizzati mediante una procedura semplificata. L'azoto è incluso nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 subordinatamente alla restrizione che venga utilizzato in quantità limitate in bombole di gas pronte per l'uso.
- (2) A norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'azoto è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi nel tipo di prodotto 18, «insetticidi» ⁽²⁾. I biocidi costituiti da azoto approvato sono autorizzati in diversi Stati membri e sono forniti in bombole per gas ⁽³⁾.
- (3) L'azoto può essere generato anche in situ dall'aria ambiente. L'uso dell'azoto generato in situ non è attualmente approvato nell'Unione e il principio attivo non figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 né è inserito nell'elenco di principi attivi inclusi nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (4) Il 9 luglio 2020, a norma dell'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione una domanda di deroga all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento chiedendo di poter autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ dall'aria ambiente per la protezione del patrimonio culturale («la domanda»).
- (5) Il patrimonio culturale può essere danneggiato da una vasta gamma di organismi nocivi, dagli insetti ai microorganismi. La presenza di tali organismi non solo può causare la perdita del bene culturale stesso, ma comporta anche il rischio che tali organismi nocivi si propaghino in altri oggetti nelle vicinanze. Senza un trattamento appropriato, gli oggetti potrebbero essere danneggiati irrimediabilmente, mettendo così il patrimonio culturale a serio rischio.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Direttiva 2009/89/CE della Commissione, del 30 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'azoto come principio attivo nell'allegato I della direttiva (GU L 199 del 31.7.2009, pag. 19).

⁽³⁾ Elenco dei prodotti autorizzati disponibile all'indirizzo: <https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/biocidal-products>.

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

- (6) L'azoto generato in situ è usato per creare un'atmosfera controllata con una bassissima concentrazione di ossigeno (anossia) in tende o camere di trattamento sigillate, permanenti o temporanee, per il controllo degli organismi nocivi per il patrimonio culturale. L'azoto è separato dall'aria ambiente ed è pompato nella tenda o nella camera di trattamento, dove la concentrazione di azoto nell'atmosfera è portata al 99 % circa e, di conseguenza, l'ossigeno si esaurisce quasi completamente. L'umidità dell'azoto pompato nell'area di trattamento è stabilita in base alle necessità dell'oggetto da trattare. Gli organismi nocivi non possono sopravvivere alle condizioni create nella tenda o nella camera di trattamento.
- (7) Secondo le informazioni trasmesse dai Paesi Bassi, l'uso di azoto generato in situ sembra essere l'unica tecnica efficace per il controllo degli organismi nocivi, utilizzabile per tutti i tipi e le combinazioni di materiali presenti nelle istituzioni culturali, senza danneggiarli, e che protegge efficacemente il patrimonio culturale dagli organismi nocivi in tutti i loro stadi evolutivi.
- (8) Come indicato nella domanda, da oltre 25 anni gli istituti di tutela del patrimonio nei Paesi Bassi attuano strategie di gestione integrata delle specie nocive, ricorrendo a soluzioni a bassa tossicità e abbandonando l'uso delle sostanze altamente tossiche utilizzate in precedenza.
- (9) Il metodo dell'anossia o dell'atmosfera modificata o controllata figura nella norma EN 16790:2016 «Conservazione dei beni culturali — Gestione integrata delle specie nocive per la protezione dei beni culturali» e l'azoto è indicato in tale norma come la sostanza più usata per generare anossia.
- (10) Esistono altre tecniche di controllo degli organismi nocivi, quali raggi gamma e tecniche di shock termico (ad alte o basse temperature). A tali fini è possibile usare anche biocidi contenenti altri principi attivi. Tuttavia secondo i Paesi Bassi nessuna di queste tecniche è esente da limiti, in quanto taluni materiali rischiano di essere danneggiati durante il trattamento.
- (11) Secondo le informazioni contenute nella domanda, i processi di shock termico (congelamento o trattamenti termici) comportano effetti indesiderati per diversi materiali. I trattamenti a basse temperature non sono adatti agli oggetti aventi una struttura stratificata o costituiti da materiali anisotropi (ad esempio, dipinti, mobili lastronati o intarsiati, strumenti musicali), in quanto la differenza dei coefficienti di espansione, non solo dei diversi materiali ma anche in diverse direzioni, può provocare sollecitazioni o delaminazione, né sono adatti agli oggetti contenenti olio, grasso o cera, che possono cristallizzarsi e formare una fioritura bianca sulla superficie degli oggetti.
- (12) I trattamenti ad alte temperature possono provocare una migrazione delle resine e cambiamenti cromatici nel legno, ammorbidire le vernici e alterare la distribuzione dell'umidità nei materiali. Tali trattamenti non sono adatti agli oggetti aventi una struttura stratificata o costituiti da materiali anisotropi (ad esempio, dipinti, mobili lastronati o intarsiati, strumenti musicali), pelle, materiali che possono ammorbidirsi, deformarsi o sciogliersi con l'aumento delle temperature (ad esempio vernici, lacche, oggetti compositi contenenti materie plastiche, cere, resine, alcuni tipi di colle), esemplari conservati presso musei di storia naturale e oggetti che sono stati trattati in passato con biocidi contenenti taluni principi attivi come il diclorodifeniltricloroetano (DDT) o il lindano, i cui residui evaporerebbero col calore.
- (13) Come indicato nella domanda, le istituzioni culturali utilizzano raramente altri principi attivi a causa del loro profilo di pericolosità. Dopo il trattamento con tali sostanze, infatti, i residui presenti sugli oggetti trattati possono essere progressivamente rilasciati nell'ambiente, il che comporta un rischio per la salute umana. Inoltre le sostanze, reagendo con i materiali di cui sono costituiti gli oggetti del patrimonio culturale, possono provocare alterazioni inaccettabili come macchie e perdite di colore.
- (14) Secondo la domanda, l'uso dei raggi gamma potrebbe provocare reazioni indesiderate e una maggiore degradazione dei materiali cellulósici come la carta, materiali proteici come la pelle e polimeri sintetici come la plastica. Inoltre implica il trasporto degli oggetti e delle collezioni verso strutture specifiche adibite al trattamento.
- (15) Secondo le informazioni contenute nella domanda, l'uso dell'azoto contenuto in bombole non costituisce un'alternativa appropriata per le istituzioni culturali, in quanto presenta svantaggi pratici. Le quantità limitate contenute nelle bombole richiedono trasporti frequenti e un magazzino separato. I trattamenti con azoto contenuto in bombole genererebbero inoltre costi elevati per le istituzioni culturali.
- (16) Come indicato nella domanda, negli ultimi decenni varie istituzioni culturali hanno investito nella costruzione di camere di trattamento e nell'acquisto di generatori di azoto. Grazie alla versatilità e all'idoneità al trattamento di tutti i materiali, i trattamenti anossici con azoto generato in situ sono ampiamente usati nella conservazione del patrimonio culturale.

- (17) Chiedere alle istituzioni culturali di usare diverse tecniche per controllare gli organismi nocivi – ciascuna adatta a materiali e oggetti specifici –, invece di usare una sola tecnica già impiegata e adatta a tutti i materiali, comporterebbe costi aggiuntivi per le istituzioni culturali, per le quali diventerebbe pertanto più complicato conseguire l'obiettivo di abbandonare l'uso di principi attivi più pericolosi nella gestione integrata delle specie nocive. Inoltre gli investimenti precedentemente effettuati per l'acquisizione di strutture e attrezzature per i trattamenti anossici con azoto generato in situ andrebbero persi.
- (18) In varie riunioni ⁽⁵⁾ del gruppo di esperti della Commissione di autorità competenti per i biocidi tenutesi nel 2019 hanno avuto luogo discussioni relative a un'eventuale deroga a norma dell'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 per l'azoto generato in situ.
- (19) Inoltre, su richiesta della Commissione e a seguito della prima, analoga, domanda di deroga per prodotti a base di azoto generato in situ presentata dall'Austria, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha condotto una consultazione pubblica sulla domanda, consentendo a tutte le parti interessate di esprimersi. La grande maggioranza delle 1487 osservazioni ricevute era a favore della deroga. Molti di coloro che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato gli svantaggi delle tecniche alternative disponibili: i trattamenti termici possono danneggiare certi materiali; l'uso di altri principi attivi lascia sui manufatti residui tossici che vengono progressivamente rilasciati nell'ambiente; l'uso di azoto contenuto in bombole non consente il controllo, necessario per il trattamento di alcuni materiali, dell'umidità relativa nell'area di trattamento.
- (20) Due organizzazioni internazionali che rappresentano musei e siti del patrimonio culturale – il Consiglio internazionale dei musei e il Consiglio internazionale per i monumenti e i siti – hanno espresso l'intenzione di presentare una domanda di iscrizione dell'azoto generato in situ nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, che permetterebbe agli Stati membri di autorizzare i prodotti costituiti da azoto generato in situ senza la necessità di una deroga a norma dell'articolo 55, paragrafo 3, di tale regolamento. Tuttavia, la valutazione di tale richiesta, l'iscrizione della sostanza nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 e l'ottenimento delle autorizzazioni dei prodotti richiedono tempo.
- (21) Dalla domanda emerge che attualmente non sono disponibili alternative appropriate nei Paesi Bassi, poiché tutte le tecniche alternative attualmente disponibili presentano svantaggi pratici o dovuti alla non idoneità al trattamento di tutti i materiali.
- (22) Sulla base di tutte le motivazioni esposte è opportuno concludere che l'azoto generato in situ è essenziale per la protezione del patrimonio culturale nei Paesi Bassi e che non sono disponibili alternative appropriate. Ai Paesi Bassi dovrebbe pertanto essere permesso di autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l'uso di biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale.
- (23) L'eventuale iscrizione dell'azoto generato in situ nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 e la successiva autorizzazione da parte degli Stati membri di prodotti costituiti da azoto generato in situ richiede tempo. È pertanto opportuno concedere una deroga per un periodo che consenta il completamento delle relative procedure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I Paesi Bassi possono autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l'uso di biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

⁽⁵⁾ 83^a, 84^a, 85^a e 86^a riunione del gruppo di esperti della Commissione di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri per l'attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012, tenutesi rispettivamente a maggio, luglio, settembre e novembre del 2019. I verbali delle riunioni sono consultabili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/health/biocides/events_en#anchor0.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
